

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI

Titolo I

Elementi costitutivi

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Sede dell'unione
- Art. 4 Durata, scioglimento e recesso.

Titolo II

Ordinamento strutturale

- Art. 5 Organi dell'unione
- Art. 6 Consiglio dell'unione
- Art. 7 Competenze del Consiglio dell'unione.
- Art. 8 Convocazione del Consiglio
- Art. 9 Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio
- Art. 10 Funzionamento del Consiglio.
- Art. 11 Competenze della giunta dell'unione.
- Art. 12 Presidente e giunta dell'unione
- Art. 13 Competenze del Presidente dell'unione.
- Art. 14 Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta
- Art. 15 Incompatibilità per i componenti degli organi dell'unione.
- Art. 16 Divieti di incarichi e consulenze
- Art. 17 Status degli amministratori
- Art. 18 Regolamenti.
- Art. 19 Controllo sugli atti dell'unione.

Titolo III

Partecipazione

- Art. 20 Criteri generali
- Art. 21 Consultazioni
- Art. 22 Istanze, osservazioni e proposte
- Art. 23 Referendum consultivo e propositivo

Titolo IV

Forme di collaborazione con altri enti e forme di gestione dei servizi pubblici

- Art. 24 Convenzioni
- Art. 25 Accordi di programma
- Art. 26 Forme di gestione dei servizi pubblici

Titolo V

Uffici e Personale

Art. 27 Organizzazione degli uffici

Art. 28 Personale dell'unione

Titolo VI

Ordinamento finanziario

Art. 29 Ordinamento

Art. 30 Risorse finanziarie

Art. 31 Rapporti finanziari con I comuni costituenti l'unione

Art. 32 Attività finanziaria

Art. 33 Bilancio

Art. 34 Rendiconto

Art. 35 Controllo interno

Art. 36 Revisione economico finanziaria

Art. 37 tesoreria

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 38 Personale

Art. 39 Segretario dell'unione

Art. 40 bilancio e programmazione finanziaria

Art. 41 Gestione del servizio di tesoreria

Art. 42 Entrata in vigore

Art. 43 Prima convocazione del consiglio dell'unione.

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

- 1- L'unione “**dei Casali**”– in seguito chiamata “ unione “ – è costituita volontariamente a partire dal 27/10/2003
- 2- L'unione è Ente locale, fa parte delle autonomie locali della repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Calabria e della provincia di Cosenza ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2
- 3- Il presente statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'unione, dai consigli comunali di **Piane Crati, Figline Vegliaturo, Cellara, Mangone** con le maggioranze previste dal comma 4 dell'art. 6 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. Qualora lo statuto non venisse approvato nei termini di cui al predetto comma 4 successivamente si procederà alla sua approvazione a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti in consiglio comunale.
- 4- L'unione è costituita dall'insieme dei territori dei comuni di:
 - **PIANE CRATI**
 - **FIGLINE VEGLIATURO**
 - **CELLARA**
 - **MANGONE**
- 5- All'unione, una volta costituita, possono aderire altri comuni secondo le procedure previste dal presente statuto.

Art. 2
Finalità

- 1- L'unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali e può esercitare in forma unificata, per i comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi:
 - Scuole e servizi scolastici
 - Rifiuti
 - Polizia municipale
 - Illuminazione pubblica
 - Impianti sportivi
 - Verde pubblico attrezzato
 - Anagrafe
 - Stato Civile

- Tributi
- Tecnico
- Ragioneria
- Elettorale
- Sociali
- Cimiteriali
- Randagismo
- Protezione Civile
- Turismo e attività culturali
- Funzioni Catastali D.P.C.M. 14/06/2007

- 2- All'unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione modificativa del presente statuto, adottata dai consigli comunali secondo le disposizioni previste dal comma 4, art. 6 del d. lgs. 267/2000
- 3- L'unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle popolazioni locali, delle forze sociali, economiche, sindacali all'amministrazione.
- 4- L'unione svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati.
- 5- L'unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della regione e della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 6- I rapporti con i comuni limitrofi, la comunità montana. La provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 3
Sede dell'unione

- 1- L'unione ha sede nel comune di Cellara in via Roma n. 99.
- 2- Presso la sede dell'unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi collegiali in luoghi diversi dalla sede dell'unione.
- 3- Presso la sede, la giunta dell'unione individua apposito spazio da destinare all'albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 4
Durata, scioglimento, recesso

- 1- la durata dell'unione è fissata a tempo indeterminato.
- 2- L' unione può essere finalizzata alla fusione dei comuni che partecipano all'unione stessa.
- 3- Lo scioglimento consensuale dell'unione è deliberato da ciascun consiglio comunale dei comuni componenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 4- Ogni comune partecipante all'unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare adottata entro il 30 giugno con effetto il 31 dicembre successivo, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In caso di recesso, il comune si accolla la propria parte delle eventuali passività, determinate come per il caso di scioglimento dell'unione, il diritto di recesso non può essere esercitato prima di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
- 5- Il recesso della maggioranza dei comuni o dei comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione dell'unione determina lo scioglimento dell'unione
- 6- Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'unione.
- 7- Al termine dell'attività dell'unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle amministrazioni dei comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'unione tra i comuni stessi: i consigli comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
- 8- Il personale comunale funzionalmente assegnato all'unione – come specificato nel successivo titolo VI – torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune che lo vede inserito nella propria dotazione organica.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 5
Organi dell'unione

Sono organi dell'unione:

- il consiglio
- la giunta
- il presidente

Art. 6
Consiglio dell'unione

- 1- Il consiglio dell'unione è espressione dei comuni partecipanti all'unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2- Il consiglio è composto dai rappresentanti dei comuni componenti l'unione.
- 3- Ciascun consiglio comunale provvede a designare i propri rappresentanti in seno al consiglio dell'unione, scegliendoli fra i componenti del consiglio stesso e della giunta.
- 4- Spettano alla maggioranza consiliare di ogni comune due rappresentanti, oltre il Sindaco, rappresentante di diritto; spetta alla minoranza consiliare un rappresentante.
- 5- Il sindaco non può delegare un componente della giunta o del consiglio del comune di appartenenza a rappresentarlo nel consiglio dell'unione.
- 6- La nomina dei rappresentanti deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di adesione e approvazione dello statuto e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla

data di insediamento di ogni consiglio comunale; decorso inutilmente tale termine, decadono tutti i consiglieri dell'unione eventualmente già nominati e si provvede ad una nuova nomina entro i successivi quarantacinque giorni.

- 7- Il consiglio dell'unione viene integrato dei nuovi rappresentanti nel momento in cui si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte.
- 8- I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.
- 9- In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del consiglio dell'unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
- 10- Le dimissioni da consigliere dell'unione sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di adozione della deliberazione di sostituzione da parte del consiglio comunale competente.

Art. 7

Competenze del consiglio dell'unione

- 1- Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal d. lgs. 267/2000. Il Consiglio, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) la convalida dei propri componenti;
 - b) i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e i principi per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d) le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - e) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - g) ordinamento dei tributi dell'unione con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) la determinazione di eventuali contributi annui che i comuni componenti devono corrispondere;
 - k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario e di altri funzionari;
 - l) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia.

- 2- Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
- 3- Il consiglio dell'unione promuove, altresì, il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei comuni può sottoporre al consiglio dell'unione gli schemi di deliberazione da adottare.

Art. 8

Convocazione del consiglio

- 1- Il consiglio è convocato:
 - di norma su iniziativa del presidente del consiglio;
 - su richiesta del presidente dell'unione;
 - su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.
- 2- La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del presidente del consiglio contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
- 3- Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.
- 4- Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
- 5- La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante ricevuta di lettera raccomandata o da dichiarazione del dipendente incaricato che svolge funzioni di messo.
- 6- L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'unione entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.
- 7- La seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.

Art. 9

Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio

- 1- Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei componenti.
- 2- In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il presidente dell'unione.
- 3- Le deliberazioni del consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 10

Funzionamento del consiglio e del presidente del consiglio dell'unione

- 1- Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi almeno la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente dell'unione.

- 2- Il consiglio dell'unione è presieduto dal presidente dell'unione.
- 3- Al presidente dell'unione, nonché presidente del consiglio dell'unione, sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori delle attività del consiglio.
- 4- Il regolamento di cui al comma 1 disciplinerà le altre forme di funzionamento del consiglio dell'unione.

Art. 11

Competenze della giunta dell'unione

- 1- La giunta collabora con il presidente nell'amministrazione dell'unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2- La giunta dell'unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dal d. lgs. 267/2000 o dal presente statuto, dal presidente, dal segretario o dai funzionari.
- 3- La giunta dell'unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
- 4- La giunta dell'unione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 12

Presidente e giunta dell'unione

- 1- La giunta dell'unione è composta dal presidente e da tre assessori.
- 2- Il presidente dell'unione, che deve essere un sindaco dei comuni facenti parte dell'unione, viene eletto dal consiglio dell'unione nella prima seduta.
- 3- Il presidente nomina gli assessori tra i componenti del consiglio dell'unione entro quindici giorni dalla sua elezione. Il presidente nomina tra gli assessori il vice presidente.
- 4- Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione della funzione adottata ai sensi di legge.
- 5- Ogni causa di cessazione dalla carica di sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di presidente dell'unione.
- 6- L'elezione del presidente deve avvenire sulla base di un documento, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'unione, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di presidente.
- 7- L'elezione avviene a scrutinio palese e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 8- Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del presidente.
- 9- Qualora, nella prima votazione, nessuno dei documenti presentati ottenga la maggioranza di cui al comma 7, vengono indette altre due votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro trenta giorni dalla prima votazione. Qualora in nessuna votazione si raggiunga la maggioranza prevista al precedente quarto comma il consiglio è sciolto.
- 10- Qualora si renda necessario provvedere allo scioglimento del consiglio per l'impossibilità di eleggere il presidente dell'unione, ciascun comune provvede a designare i propri rappresentanti entro i termini di cui all'art. 6, comma 5, calcolato a partire dalla data dell'ultima seduta del disciolto consiglio dell'unione.
- 11- Entro 60 giorni dall'elezione, il presidente, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 13

Competenze del presidente dell'unione

- 1- Il presidente rappresenta l'unione, convoca e presiede la giunta.
- 2- Il presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive; impartisce direttive al segretario dell'unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
- 3- Il presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'unione e dei comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio dell'unione.
- 4- Il presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
- 5- Il presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 14

Decadenza e revoca del presidente e della giunta

- 1- L'impedimento permanente, la rimozione, il decesso e le dimissioni del presidente comportano la decadenza dell'intera giunta.
- 2- Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che si esprimono per appello nominale.
- 3- La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere inoltre il nominativo del nuovo candidato presidente e dei nuovi assessori.
- 4- La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla data della sua presentazione.
- 5- L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
- 6- Il presidente e gli assessori durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Art 15

Incompatibilità per i componenti degli organi dell'unione

- 1- Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità – previste dalla normativa vigente – con la carica di componente di uno degli organi dell'unione, si applicano le disposizioni contenute nella legge 23 aprile 1981 n. 154 e nel d. lgs. 267/2000, Titolo 3', Capo 2'.
- 2- In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, il consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'unione.

Art. 16

Divieto di incarichi e consulenze

- 1- Al presidente, agli assessori e ai consiglieri dell'unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'unione.

Art. 17
Status degli amministratori

- 1- Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri dell'unione si applicano le norme dell'art. 79 del d. lgs. 267/2000, per quanto attiene ai permessi ed alle licenze.
- 2- Per il presidente, per gli assessori è prevista una indennità di uguale importo di quella prevista per il sindaco e gli assessori di un comune con popolazione pari a quella risultante dalla popolazione dell'unione. Dette indennità non sono cumulabili con quelle percepite in quanto amministratori comunali. Ai consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio.

Art. 18
Regolamenti

- 1- L'unione regola la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio o della giunta, ciascuno secondo la propria competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.
- 2- Entro sei mesi dall'insediamento, il consiglio delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, e detta le linee di indirizzo per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 3- I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, albo pretorio dell'unione e dei comuni facenti parte, per quindici giorni.

Art. 19
Controllo sugli atti dell'unione

- 1- Gli atti dell'unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni e le province.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE

Art. 20
Criteri generali

- 1- L'unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento, da adottare e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.
- 2- A tal fine l'unione può promuovere, secondo le forme del presente statuto, la collaborazione della popolazione in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione stessa il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
- 3- L'unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la

valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

- 4- Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi degli abitanti dell'unione, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'unione.
- 5- Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all'unione.

Art. 21

Consultazioni

- 1- Qualora l'unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali – verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione – si dovrà tener conto in sede deliberante.
- 2- Gli organi dell'unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, la comunità montana, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
- 3- I comuni e le organizzazioni sindacali di categoria sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'unione, segnatamente alla predisposizione di piani e dei programmi.
- 4- Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'unione.

Art. 22

Istanze, osservazioni, proposte

- 1- I singoli residenti e gli organi dei comuni componenti l'unione, della comunità montana e della provincia, le associazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'unione stessa.
- 2- Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
- 3- I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte – o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto – possono essere sentiti dall'organo dell'unione, che è tenuto ad esprimersi.

Art. 23

Referendum consultivo e propositivo

- 1- Qualora l'unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo.
- 2- E' ammesso anche il referendum propositivo.
- 3- I referendum consultivi e propositivi saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio.

TITOLO IV

FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 24
Convenzioni

- 1- L'unione può stipulare con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
- 2- Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b) i fini e la durata della convenzione;
 - c) le modalità di finanziamento;
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
- 3- per l'espletamento dei propri fini, l'unione può avvalersi, previa deliberazione del consiglio e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

ART. 25
Accordi di programma

- 1- Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2- L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;
 - c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute;

Art. 26
Forme di gestione dei servizi pubblici

- 1- I servizi pubblici locali sono gestiti secondo le forme previste dall'art. 113 e 113 bis del d. lgs. 267/2000.
- 2- L'unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni, senza il loro preventivo consenso.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 27
Organizzazione degli uffici

- 1- L'unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti.

- 2- I criteri quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
- 3- Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
- 4- Il personale dell'unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
- 5- L'unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 28

Personale dell'unione

- 1- L'unione si avvale dell'opera del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.
- 2- L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratiche-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.
- 3- Nel caso di scioglimento, il personale dell'unione transita nei ruoli organici dei comuni di provenienza.
- 4- Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli comuni ed il personale dell'unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo comune risultante dalla fusione stessa.
- 5- Al personale dell'unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
- 6- Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.
- 7- L'unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza sulle scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 29

Ordinamento

- 1- L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
- 2- L'unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
- 3- L'unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

Art. 30

Risorse finanziarie

- 1- La finanza dell'unione è costituita da:
 - contributi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e provinciali;
 - contributi erogati dall'unione Europea e altri organismi;
 - trasferimenti operati dai comuni componenti;
 - tasse e diritti per servizi pubblici;
 - risorse per investimenti;
 - altre entrate;
- 2- Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'unione istituisce, con deliberazione consiliare, tributi, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 31

Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'unione

- 1- L'unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati direttamente all'unione stessa. I comuni stabiliscono con deliberazione consiliare e nell'ambito delle delibere di trasferimento delle funzioni/servizi le modalità di riparto delle spese nette. A tal fine verranno utilizzati parametri variabili anche in funzione della tipologia della funzione/servizio, tali da garantire un rapporto basato sull'equità di trattamento tra gli enti.

Art. 32

Attività finanziaria

- 1- L'unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell'art. 152 del d. lgs. 267/2000.
- 2- Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
- 3- Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
- 4- Il regolamento di contabilità contiene le norme regolamentari che disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

Art. 33

Bilancio

- 1- La gestione finanziaria dell'unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal consiglio dell'unione entro i termini stabiliti dalla legge.
- 2- Il primo anno finanziario dell'unione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

- 3- Il bilancio annuale di previsione – redatto nell’osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, integrità pubblicità e pareggio economico- finanziario – deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell’efficacia dell’ azione dell’unione.
- 4- Al bilancio sono allegati:
 - la relazione revisionale e programmatica;
 - il bilancio pluriennale;
 - tutti i documenti previsti dall’art.172 del d. lgs. 267/2000.
- 5- L’unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 34
Rendiconto

- 1- I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle riposizioni contenute negli art. 227 e seguenti del d. lgs. 267/2000.
- 2- Il rendiconto è deliberato dal consiglio dell’unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
- 3- Sono allegati al rendiconto, come disposto dall’art. 227 comma 4’ del d. lgs. 267/2000:
 - a) la relazione illustrativa della giunta che, ai sensi dell’art. 51 comma 6’ del d. lgs. 267/2000, esprime valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
 - b) La relazione del revisore del conto, ai sensi dell’art. 239 comma 1’ lettera “d” del d. lgs. 267/2000.
 - c) L’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza.
- 4- Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalle legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 35
Controllo interno

- 1- E’ facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.
- 2- Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile del responsabile del servizio finanziario, così come previsto dal d. lgs. 267/2000 e dal regolamento di contabilità.
- 3- Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l’attestazione della relativa copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario, in mancanza di detta attestazione, l’atto è nullo di diritto.
- 4- L’unione, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
- 5- Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 36

Revisione economico finanziaria

- 1- Il consiglio dell'unione affida la revisione economico finanziaria ad un revisore del conto secondo le disposizioni di cui al Titolo VII del d. lgs. 267/2000.
- 2- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del d. lgs. 267/2000 al revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni affidate.

Art. 37

Servizio di Tesoreria

- 1- Il servizio di tesoreria è affidato ad una banca autorizzata a svolgere attività bancaria, finanziaria e creditizia, la società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 500.000,00 €, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo e a altri soggetti abilitati per legge.
- 2- Il servizio di tesoreria viene affidato a seguito di gara di licitazione privata fra i soggetti indicati al comma precedente o al tesoriere del Comune sede dell'Unione. Il soggetto al quale viene affidato il servizio di tesoreria, ove, per lo svolgimento del servizio, non fosse dotato di filiale, succursale, o idoneo sportello di tesoreria nel comune sede dell'unione, si obbliga ad aprire tale sede nel termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione dell'affidamento del servizio, ad una distanza minima di 13 chilometri dalla sede dell'unione stessa.
- 3- Qualora sia motivata la convenienza e il pubblico interesse, il servizio può essere rinnovato al tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo rispetto all'originario affidamento.
- 4- L'affidamento del servizio viene regolato sulla base di convenzione approvata dal consiglio dell'unione.
- 5- La convenzione, oltre i criteri per l'affidamento del servizio, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) durata del contratto, non inferiore a due anni, né superiore e nove anni;
 - b) misura dei tassi creditori e debitori;
 - c) valuta delle riscossioni e dei pagamenti;
 - d) eventuale compenso annuo;
 - e) valore convenzionale del contratto, con riferimento alla durata, da assumere a base per la determinazione dei diritti di segreteria nel caso di servizio reso gratuitamente;
 - f) eventuale impegno a concedere mutui e prefinanziamenti con relative modalità;

- g) eventuale disponibilità alla concessione di contributi da destinarsi a iniziative culturali, sportive e alla progettazione di opere pubbliche comunali.
- 6- In alternativa al tesoriere l'ente locali può affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali e assimilate nonché dei contributi spettanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 49 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni.
- 7- I rapporti dell'unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 Personale

- 1- Fino all'adozione della dotazione organica, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione a norma dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 ovvero all'istituto del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni, ecc. sussistendone gli estremi di legge.

Art. 39 Segretario dell'unione

- 1- Fino all'assegnazione di un proprio segretario, l'unione si avvale, previa richiesta all'Agenzia Regionale dei Segretari e previa stipulazione di convenzione, del segretario comunale di uno dei comuni che la compongono; in caso di assenza del segretario titolare, le funzioni di segretario sono svolte dal suo sostituto.

Art. 40 Bilancio e programmazione finanziaria

- 1- Il consiglio dell'unione delibera, entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo ai sensi di quanto disposto dal titolo 2' artt. 162 e segg. Del d. lgs. 267/2000.
- 2- Per la gestione dell'esercizio 2003 il consiglio dell'unione approva un piano di revisione di spese da suddividere in capo ai comuni sulla base dei criteri stabiliti al precedente art. 31 – che saranno imputate sui rispettivi bilanci, allocate in apposito capitolo del titolo I, sezione IX della spesa.

Art. 41 Gestione del servizio di tesoreria

- 1- La giunta dell'unione propone al consiglio dell'unione che delibera, un affidamento temporaneo ad un istituto bancario, avente idonei requisiti per la partecipazione alla gara prevista dall'art. 37 comma 2 del presente statuto, che svolgerà il servizio di tesoreria dell'unione fino all'espletamento della gara stessa.
- 2- Fino all'approvazione del regolamento di contabilità ai sensi del precedente art. 32 – l'organo di revisione economico finanziario i ogni comune, provvede alla verifica ordinaria di cassa dell'unione, con cadenza trimestrale e la trasmette alla giunta dell'unione.

Art. 42
Entrata in vigore

- 1- il presente statuto, dopo l'espletamento dei controlli stabiliti dalla legge, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, unitamente all'atto costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

Art. 43
Prima seduta del consiglio dell'unione

- 1- La prima seduta del consiglio dell'unione viene convocata e presieduta dal sindaco anziano per età entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del settimo comma del precedente articolo 6.